

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 77/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Mario Antonio Scino **Presidente**; dall'Avv. Ernesto Nicolai, dall'Avv. Marco Santaroni **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e di Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni, Adele Nunnari e Nicola Terra si è riunito il 13 aprile 2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(38) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società US LECCE Spa - (nota n. 1350/1071pf14-15/AM/SP/ma del 28.7.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
visto il deferimento in epigrafe ed atteso che con Com. Uff. n. 19/TFN-SD – s.s. 16/17 era stata applicata sanzione concordata tra le parti ai sensi dell'art. 23, comma 1 CGS;
vista la comunicazione datata 23 gennaio 2017, con la quale l'ufficio amministrazione e controllo della FIGC rappresenta che è decorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del Com. Uff. n. 19/TFN-SD – s.s. 16/17 senza che sia stata data esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria dell'ammenda di € 4.200,00 (Euro quattromiladuecento/00), concordata tra la Società US Lecce Spa e la Procura Federale e applicata da questo Tribunale Federale nel citato comunicato;
visto il Com. Uff. n. 60/TFN – Sez. Disciplinare – s.s. 16/17 con cui in applicazione dell'art. 23, comma 2 del CGS, ha revocato la suddetta decisione nei confronti della Società US Lecce Spa e fissato la discussione del relativo procedimento alla data odierna;
letta la memoria in cui la Società in questione dichiara:

- in via preliminare la intervenuta prescrizione dell'illecito contestato essendo i fatti alla base del deferimento circoscritti nell'ambito temporale della stagione sportiva 2011-2012 e prevedendo l'art. 18, 4 comma del CGS che *“i diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati. In equal termine si prescrivono, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 le infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolari pattuizioni economiche”*;
- che la fattispecie contestata è stata oggetto di una sostanziale *abolitio criminis*; la inapplicabilità del Regolamento agenti agli odierni deferiti;
- che, a tutto voler concedere, non sono rinvenibili elementi atti a comprovare la concreta sussistenza di un conflitto di interessi in quanto lo scarno materiale probatorio non prova, oltre ogni ragionevole dubbio, la violazione degli addebiti contestati;

Conclude chiedendo il proscioglimento da ogni addebito; in subordine di comminare la sanzione dell'ammonizione.

Il dibattimento

Alla udienza del 13.4.2017 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, si è riportato all'atto di deferimento, ha contestato le eccezioni e deduzioni formulate dalla difesa dei deferiti, e ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- la Società US Lecce Spa, ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00).

È altresì comparso in sostituzione dell'Avv. Zinnari, l'Avv. Nuzzo, la quale si è riportata alle deduzioni ed eccezioni formulate nella memoria difensiva, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Il suddetto difensore ha evidenziato la violazione dell'art. 32 ter CGS anche alla luce della Sentenza del Collegio di Garanzia n. 23 anno 2017.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e merita accoglimento.

Preliminarmente va rilevato che le argomentazioni difensive esposte dalla deferita devono essere disattese.

Non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione, in quanto la infrazione disciplinare contestata si prescrive nel termine di cui all'art. 25, comma 1 lett. b del CGS.

Inoltre, il recente provvedimento delle S.S. U.U. del Collegio di Garanzia del Coni (Prot. n. 00212/17 del 8.3.2017 e Decisione n. 25 del 7.4.2017), sulla qualificazione del termine ex art. 32 ter CGS induce questo Tribunale a disattendere le contestazioni mosse dal difensore sulla asserita improcedibilità dell'azione disciplinare.

L'art. 1 bis, comma 1 del CGS prevede che i tesserati siano tenuti "all'osservanza delle norme e degli atti federali" e pertanto questo Tribunale, secondo un consolidato orientamento, ritiene che la Società possa essere sanzionata in conseguenza di violazione anche delle norme previste dal Regolamento Agenti Figc.

Dalla documentazione agli atti e dalle audizioni rese nel corso del procedimento, è accertato la responsabilità oggettiva della Società US Lecce Spa, in quanto il Legale rappresentante della stessa si è avvalso dell'opera professionale dell'Agente Pasqualin nel contratto sottoscritto tra il sodalizio sportivo e il calciatore Rodney Strasser, quest'ultimo assistito, in assenza di formale mandato conferito, dal Sig. Andrea D'Amico. La Procura ha altresì dimostrato che il Sig. D'Amico e il Sig. Luca Pasqualin sono entrambi soci della P.D.P. Srl, società avente ad oggetto l'attività di agenti di calciatori alla quale entrambi conferiscono i proventi derivanti dalla loro attività e tale situazione determina anche il contestato conflitto di interessi.

Il Tribunale ritiene congrua e rispondente alla finalità afflittiva, anche in considerazione del mancato adempimento del menzionato accordo ex art. 23 CGS, la sanzione chiesta dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale nazionale, Sezione disciplinare infligge alla Società US Lecce Spa, la sanzione dell'ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00).

(142) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO POESIO (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società SSD Imolese) - (nota n. 6670/153 pf16-17 GP/AA/mg del 21.12.2016).

Il deferimento

Con provvedimento del 21.12.2016, la Procura Federale ha deferito dinanzi questo Tribunale Federale, Sezione Disciplinare il Sig. Claudio Poesio, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali ai sensi dell'art. 1 bis, comma 1 CGS, nonché degli artt. 94 ter e 106 NOIF, perché in concorso con i tesserati Poggi Fiorella e Spagnoli Lorenzo, nei cui confronti si è proceduto separatamente ai sensi dell'art. 32 sexies CGS, concordava e sottoscriveva un accordo economico con la Società SSD Imolese, nel quale veniva omessa l'indicazione delle somme che il calciatore avrebbe effettivamente percepito, sia a titolo di rimborso chilometrico sia per il canone di locazione dell'abitazione.

Il patteggiamento

Prima dell'apertura del dibattimento, la Procura Federale e il procuratore speciale del deferito, hanno depositato accordo ai sensi dell'art. 23, CGS.

Sulla suddetta richiesta di applicazione della sanzione, Il Tribunale ha pronunciato il seguente provvedimento:

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Claudio Poesio, a mezzo del procuratore speciale e difensore presente, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per Claudio Poesio, sanzione della squalifica di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; ribadito che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione;

rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle sanzioni della squalifica di giorni 40 (quaranta) nei confronti del Sig. Claudio Poesio. Dichiaro la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

(134) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROSANGELA VISENTIN (all'epoca dei fatti Vice Presidente della Società ACF Brescia Femminile), Società ACF BRESCIA FEMMINILE - (nota n. 6240/322 pf16-17 AA/mg del 12.12.2016).

Il deferimento

Con provvedimento 6240/322pf16-17/AA/mg in data 3 gennaio 2017, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1) la Sig.ra Rosangela Visentin, all'epoca dei fatti Vice Presidente della Società Brescia C.F., in quanto responsabile della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 1 bis, co. 1 del C.G.S., perché a seguito di un provvedimento disciplinare adottato nei confronti del Presidente della suddetta società, firmava e pubblicava un comunicato stampa dai toni altamente denigratori delle Istituzioni federali;

2) la Società ACF Brescia Calcio Femminile, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, co. 1, del C.G.S., per quanto addebitato alla Vice Presidente, Sig.ra Rosangela Visentin.

Le memorie difensive

La Signora Rosangela Visentin e la Società ACF Brescia Calcio Femminile hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale eccepiscono:

- in via preliminare la violazione dell'art. 32 quinquies, comma 5 CGS nonché la violazione del termine dell'art. 32 quinquies, comma 3 CGS;
- nel merito evidenziano l'erronea qualificazione dei fatti contestati, rientrando le affermazioni rese dalla Sig.ra Visentin nel c.d. "diritto di critica" non passibile di sanzione, ovvero, in subordine, l'applicazione delle attenuanti ex art. 16 CGS. Concludono chiedendo la dichiarazione di inammissibilità e/o improcedibilità, nel merito il proscioglimento dall'addebito contestato o, in via subordinata, l'applicazione del minimo edittale.

Il dibattimento

Alla udienza del 13.4.2017 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, preliminarmente ha depositato lettera di affidamento delle indagini nonché copia dello scadenziario gestione fascicoli – area riservata CONI, si è riportato all'atto di deferimento,

ha contestato le eccezioni e deduzioni formulate dalla difesa dei deferiti e ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Sig.ra Visentin Rosangela: inibizione di mesi 1 (uno);
- la Società ACF Brescia Calcio Femminile, l'ammenda di € 100,00 (Euro cento/00).

È altresì comparso in sostituzione dell'Avv. Cesare Di Cintio, l'Avv. Pierpaolo Cacciotti, il quale si è riportato alle deduzioni ed eccezioni formulate nella memoria difensiva, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Il suddetto difensore ha dichiarato altresì che i termini "ottusità" ed "ostilità" vanno inseriti nel contesto delle dichiarazioni e rappresentano una doglianza senza finalità offensiva.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e merita accoglimento.

La documentazione prodotta dalla Procura Federale, anche in sede dibattimentale, ha confermato la tempestività dell'operato della medesima Procura e il rispetto dei termini previsti dalla normativa federale. Vanno quindi rigettate le eccezioni preliminari formulate dalla difesa dei deferiti.

Nel merito, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni rese dalla Sig.ra Visentin con il comunicato stampa del 2.8.2016 non possano rientrare nel c.d. "diritto di critica", avendo la deferita utilizzato espressioni e termini lesivi dell'onorabilità del Comitato Regionale e, più in generale delle Istituzioni federali.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge le seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 1 (uno) per la Sig.ra Rosangela Visentin;
- ammenda di € 100,00 (Euro cento/00) nei confronti della Società ACF Brescia Calcio Femminile.

(97) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società ACF TORINO - (nota n. 4889/334 pf15-16 SP/SS/us del 17.11.2015).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto il deferimento in epigrafe ed atteso che con Com. Uff. n. 49/TFN-SD – s.s. 15/16 era stata applicata sanzione concordata tra le parti ai sensi dell'art. 23, comma 1 CGS; vista la comunicazione datata 23 gennaio 2017, con la quale l'ufficio amministrazione e controllo della FIGC rappresenta che è decorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del Com. Uff. n. 49/TFN-SD – s.s. 15/16 senza che sia stata data esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria dell'ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00), concordata tra la Società ACF Torino e la Procura Federale e applicata da questo Tribunale Federale nel citato comunicato; visto il Com. Uff. n. 60/TFN – Sez. Disciplinare – s.s. 16/17 con cui in applicazione dell'art. 23, comma 2 del CGS, ha revocato la suddetta decisione nei confronti della Società ACF Torino e fissato la discussione del relativo procedimento alla data odierna; letta la breve memoria in cui la Società in questione riconosce la violazione contestata adducendo motivazioni di natura economica;

preso atto che con comunicazione del 11 aprile 2017 il Presidente della Società ha evidenziato che il pagamento della suddetta ammenda è stato effettuato, seppur in ritardo a causa della gravissima crisi economica in cui versa la Società, allegando relativa documentazione di avvenuto bonifico;

preso atto che alla riunione odierna la Procura Federale ha concluso per l'applicazione della seguente sanzione:

- ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

Nessuno è comparso per la Società deferita.

Riconosciuto che seppur in ritardo la Società ha comunque provveduto al pagamento, infligge alla Società ACF Torino la sanzione dell'ammonizione con diffida.

(275) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società AC RIMINI CALCIO 1912 Srl - (nota n. 14719/691 pf15-16 DP/fda del 13.6.2016).

(217) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società AC RIMINI CALCIO 1912 Srl - (nota n. 11229/910 pf14-15 LG/pp del 15.4.2016).

(222) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società AC RIMINI CALCIO 1912 Srl - (nota n. 11539/645 pf15-16 MS/vdb del 20.4.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, ritenuto preliminarmente di riunire i tre deferimenti in epigrafe per ragioni di connessione soggettiva;

preso atto che la Società AC Rimini Calcio 1912 Srl ha cessato tutte le attività e la convocazione inviata per la riunione odierna all'indirizzo indicato nell'anagrafe Federale risulta non inoltrata per "destinatario trasferito";

dispone che la Procura Federale acquisisca e trasmetta a questo Tribunale l'indirizzo dell'attuale sede sociale per procedere al rinnovo della convocazione.

Sospende i termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS.

(252) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società ASD FUTSAL TERNANA - (nota n. 12952/292 pf15-16 MS/vdb del 13.5.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto il deferimento in epigrafe ed atteso che con Com. Uff. n. 6/TFN-SD – 16/17 era stata applicata sanzione concordata tra le parti ai sensi dell'art. 23, comma 1 CGS;

vista la comunicazione datata 23 gennaio 2017, con la quale l'ufficio amministrazione e controllo della FIGC rappresenta che é decorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del Com. Uff. n. 6/TFN-SD – 16/17 senza che sia stata data esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria dell'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00), concordata tra la Società ASD Futsal Ternana e la Procura Federale e applicata da questo Tribunale nel citato comunicato;

visto il Com. Uff. n. 60/TFN – Sez. Disciplinare – s.s. 16/17 con cui in applicazione dell'art. 23, comma 2 del CGS, ha revocato la suddetta decisione nei confronti della Società ASD Futsal Ternana e fissato la discussione del relativo procedimento alla data odierna;
 letta la breve memoria in cui la Società in questione riconosce la violazione contestata adducendo giustificazioni comunque non esimenti;
 preso atto che alla riunione odierna la Procura Federale ha concluso per l'applicazione della seguente sanzione:

- ammenda di € 7.400,00 (Euro settemilaquattrocento/00).

Nessuno è comparso per la Società deferita.

riconosciuta *per tabulas* la responsabilità diretta della Società per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del CGS da parte del suo legale rappresentante;

tenuto conto della violazione contestata e della sanzione a suo tempo concordata ma non ottemperata, si ritiene congrua la sanzione di cui al dispositivo.

infligge alla ASD Futsal Ternana la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00).

(195) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società AC PAVIA Srl - (nota n. 10341/274 pf15-16 AM/us del 30.3.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

visto il deferimento in epigrafe ed atteso che con Com. Uff. n. 76/TFN-SD – s.s. 15/16 era stata applicata sanzione concordata tra le parti ai sensi dell'art. 23, comma 1 CGS;

vista la comunicazione datata 23 gennaio 2017, con la quale l'ufficio amministrazione e controllo della FIGC rappresenta che è decorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del Com. Uff. n. 76/TFN-SD – 15/16 senza che sia stata data esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria dell'ammenda di € 8.000,00 (Euro ottomila/00), concordata tra la Società AC Pavia Srl e la Procura Federale e applicata da questo Tribunale nel citato comunicato;

visto il Com. Uff. n. 60/TFN – Sez. Disciplinare – s.s. 16/17 con cui in applicazione dell'art. 23, comma 2 del CGS, ha revocato la suddetta decisione nei confronti della Società AC Pavia Srl e fissato la discussione del relativo procedimento alla data odierna;

preso atto che con Com. Uff. n. 100/A del 22 dicembre 2016 il Presidente Federale ha deliberato la revoca dell'affiliazione della suddetta Società;

visto che la Procura Federale ha preso atto della suddetta revoca.

delibera il non luogo a procedere nei confronti della Società AC Pavia Srl.

(174) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società ASD SANGIORGESE C/5 - (nota n. 9690/947 pf14-15 LG/mf del 17.3.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

visto il deferimento in oggetto della Società in epigrafe ed atteso che con Com. Uff. n. 77/TFN-SD – s.s. 15/16 era stata applicata sanzione concordata tra le parti ai sensi dell'art. 23, comma 1 CGS;

vista la comunicazione datata 23 gennaio 2017, con la quale l'ufficio amministrazione e controllo della FIGC rappresenta che é decorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del Com. Uff. n. 77/TFN-SD – s.s. 15/16 senza che sia stata data esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria dell'ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00), concordata tra la Società ASD Sangiorgese Calcio a 5 e la Procura Federale e applicata da questo Tribunale nel citato comunicato;

visto il Com. Uff. n. 60/TFN – Sez. Disciplinare – s.s. 16/17 con cui in applicazione dell'art. 23, comma 2 del CGS, ha revocato la suddetta decisione nei confronti della Società ASD Sangiorgese Calcio a 5 e fissato la discussione del relativo procedimento alla data odierna;

preso atto che alla riunione odierna la Procura Federale ha concluso per l'applicazione della seguente sanzione:

- ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00).

Nessuno è comparso per la Società deferita.

riconosciuta per tabulas la responsabilità diretta della Società per la violazione dell'art. 10, comma 3 del CGS da parte del suo legale rappresentante;

infligge alla ASD Sangiorgese Calcio a 5 la sanzione dell'ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00).

(260) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società GSD DIL. FALASCHE - (nota n. 13199/250 pf15-16 FDL/gb del 17.5.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che agli atti del procedimento manca la prova del perfezionamento della notifica dell'atto di convocazione alla odierna riunione, rinvia la trattazione del procedimento al 18.5.2017 ore 14 con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

(117) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società ASD CATANZARO PANAREA SOCCER - (nota n. 7038/124 pf14-15 AM/ma del 18.1.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto il deferimento in oggetto della Società in epigrafe ed atteso che con Com. Uff. n. 67/TFN-SD – s.s. 15/16 era stata applicata sanzione concordata tra le parti ai sensi dell'art. 23, comma 1 CGS;

vista la comunicazione datata 23 gennaio 2017, con la quale l'ufficio amministrazione e controllo della FIGC rappresenta che é decorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del Com. Uff. n. 67/TFN-SD – s.s. 15/16 senza che sia stata data esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria dell'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00), concordata tra la Società ASD Catanzaro Panarea Soccer e la Procura Federale e applicata da questo Tribunale nel citato comunicato;

visto il Com. Uff. n. 60/TFN – Sez. Disciplinare – s.s. 16/17 con cui in applicazione dell'art. 23, comma 2 del CGS, ha revocato la suddetta decisione nei confronti della Società ASD

Catanzaro Panarea Soccer e fissato la discussione del relativo procedimento alla data odierna;

preso atto che alla riunione odierna la Procura Federale ha concluso per l'applicazione della seguente sanzione:

- ammenda di € 750,00 (Euro settecentocinquanta/00).

Nessuno è comparso per la Società deferita.

riconosciuta *per tabulas* la responsabilità diretta della Società per la violazione dell'art. 10, comma 3 del CGS da parte del suo legale rappresentante;

infligge alla ASD Catanzaro Panarea Soccer la sanzione dell'ammenda di € 750,00 (Euro settecentocinquanta/00).

(117) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società LAMEZIA TERME BEACH SOCCER - (nota n. 7038/124 pf14-15 AM/ma del 18.1.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

visto il deferimento in oggetto della Società in epigrafe ed atteso che con Com. Uff. n. 67/TFN-SD – s.s. 15/16 era stata applicata sanzione concordata tra le parti ai sensi dell'art. 23, comma 1 CGS;

vista la comunicazione datata 23 gennaio 2017, con la quale l'ufficio amministrazione e controllo della FIGC rappresenta che é decorso il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del Com. Uff. n. 67/TFN-SD – 15/16 senza che sia stata data esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria dell'ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00), concordata tra la Società Lamezia Terme Beach Soccer e la Procura Federale e applicata da questo Tribunale nel citato comunicato;

visto il Com. Uff. n. 60/TFN – Sez. Disciplinare – s.s. 16/17 con cui in applicazione dell'art. 23, comma 2 del CGS, ha revocato la suddetta decisione nei confronti della Società Lamezia Terme Beach Soccer e fissato la discussione del relativo procedimento alla data odierna;

preso atto che con comunicazione del 17 marzo 2017 il difensore della Società ha evidenziato che il pagamento della suddetta ammenda è stato correttamente effettuato in data 27.4.2016, allegando relativa documentazione di avvenuto bonifico;

preso atto che la Procura Federale.

dispone il non luogo a procedere nei confronti della Società in epigrafe.

**Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Avv. Mario Antonio Scino**

“”

Pubblicato in Roma il 19 aprile 2017.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio